

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE**

**FINALIZZATA ALL’AFFIANCAMENTO NELL’ATTIVITÀ DI CHIRURGIA ONCOLOGICA E CHIRURGIA COMPLESSA EPATOBILIARE E PANCREATICA ED ALLA RELATIVA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI NATURA TEORICO-PRATICA DA EFFETTUARSI PRESSO L’OSPEDALE DI RIETI E PRESSO L’OSPEDALE S. CAMILLO FORLANINI DI ROMA**

**TRA**

*La ASL di Rieti*, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

**E**

*L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini*, C.F. e P. IVA04733051009, con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense n.87 - 00152 Roma, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, Dott. Narciso Mostarda, per la carica domiciliato in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma;

***PREMESSO CHE:***

- con nota prot. n 49298 del 18 luglio la ASL di Rieti ha richiesto all’A.O. San Camillo Forlanini disponibilità all’attivazione di un rapporto convenzionale di durata annuale finalizzato all’affiancamento nell’attività di chirurgia oncologica e chirurgica complessa epatobiliare e pancreatica, da parte di personale Dirigente Medico facente parte dell’equipe della Struttura Complessa di Chirurgia Generale e Trapianti dell’Azienda Ospedaliera S, Camillo Forlanini;

***CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:***

***ART. 1***

***Premessa***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

***ART. 2***

***Tipologia di prestazioni***

L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si impegna a prestare – attraverso il personale medico della U.O.C. di Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo dell’Azienda Ospedaliera resosi

disponibile, l'attività di chirurgia oncologica e chirurgia complessa epatobiliare e pancreaticata, nonché la relativa attività di formazione, da svolgersi durante ogni singolo accesso programmato, presso l'Ospedale di Rieti.

L'attività di formazione teorico-pratica, rivolta agli operatori della U.O.C. Chirurgia Generale ed Oncologica della ASL di Rieti, potrà essere parimenti erogata presso la U.O.C. di Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

### **ART. 3**

#### ***Condizioni generali***

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D.Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, del vigente CCNL dell'Area Sanità e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

### **ART. 4**

#### ***Modalità di svolgimento delle attività e relativi compensi***

- ***Attività chirurgica***

L'attività sarà resa con riferimento a casi di chirurgia oncologica e chirurgica complessa epatobiliare e pancreaticata presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Per tale attività chirurgica potranno essere in co-presenza presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti due Chirurghi della U.O.C. di Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

A tale scopo dovrà essere redatto un programma settimanale/mensile relativo agli interventi da svolgere in équipe miste.

La ASL di Rieti si impegna a corrispondere direttamente all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per l'attività chirurgica, un compenso orario di € 60,00 oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie).

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si impegna ad attribuire ad avvenuto introito dei proventi la percentuale del 95% ai professionisti trattenendo l'8,5% (IRAP), mentre il 5% maggiorato dell'8,5% (IRAP) sarà incamerato dall'Azienda secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale A.L.P.I.

E' previsto inoltre un rimborso forfetario aggiuntivo di € 120,00 (centoventi/00) per spese di viaggio ad accesso per le attività svolte presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, che

saranno direttamente rimborsate da ASL Rieti a favore del personale dirigente medico dell'Azienda Ospedaliera impegnato nell'ambito della presente convenzione.

- ***Attività di formazione***

Per ogni singolo accesso programmato nelle modalità di cui sopra, è prevista attività di formazione, di natura teorico-pratica attraverso specifici incontri monotematici aventi per oggetto la casistica di cui alla convenzione, rivolta agli operatori della U.O.C. Chirurgia Generale ed Oncologica della ASL di Rieti coinvolti.

L'attività di formazione, in aggiornamento obbligatorio, rivolta agli operatori della U.O.C. Chirurgia Generale ed Oncologica della Asl di Rieti, verrà erogata anche presso la U.O.C. di Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

L'A.O. San Camillo Forlanini provvederà ad autorizzare, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 i professionisti individuati per l'attività di formazione, che provvederanno a darne apposita comunicazione alla UOSD Affari Generali e Legali della Asl di Rieti attraverso l'indirizzo di posta elettronica [affarigeneralielegali@asl.rieti.it](mailto:affarigeneralielegali@asl.rieti.it) . La UOSD Sviluppo Competenze e Formazione della Asl di Rieti curerà i successivi adempimenti finalizzati alla liquidazione dei compensi nel rispetto delle vigenti norme in materia fiscale.

La ASL di Rieti si impegna a corrispondere direttamente al professionista autorizzato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, un compenso orario di € 100,00 oltre IRAP per ogni ora dedicata agli incontri di natura formativa.

Nel caso in cui l'attività formativa venga svolta, presso l'Ospedale San Camillo De Lellis, in giornate differenti da quelle dedicate all'attività di natura chirurgica, potrà essere previsto un rimborso forfetario aggiuntivo di € 120,00 (centoventi/00) per spese di viaggio che saranno direttamente rimborsate da ASL Rieti a favore del personale dirigente medico dell'Azienda Ospedaliera preventivamente autorizzato.

## **ART. 5**

### ***Trattamento dati personali***

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

Nella gestione delle attività poste in essere presso la U.O.C. di Chirurgia Generale ed Oncologica dell'Ospedale di Rieti, i Dirigenti Medici dell'A.O. San Camillo Forlanini saranno nominati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art.29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2- *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) alla presente convenzione e parte integrante della stessa. La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

## ***ART. 6***

### ***Aspetti assicurativi***

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti per i Dirigenti Medici dell'A.O. San Camillo Forlanini.

## ***ART. 7***

### ***Pagamenti***

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'A.O. San Camillo Forlanini sul c/c bancario Tesoreria Unica Banca d'Italia - IBAN IT04I0100003245348300306101 previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dalla Direzione Sanitaria Aziendale e/o dalla Direzione Medica dell'Ospedale di Rieti.

## ***ART. 8***

### ***Durata***

La presente convenzione ha durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione. La stessa, pertanto, si considera scaduta ad ogni effetto alla data indicata, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le Parti, mediante adozione di formale provvedimento.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., tramite lettera raccomandata a/r o tramite pec, nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora l'altra Parte violi uno qualsiasi degli impegni assunti in forza del presente contratto. Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche alle modalità di esecuzione in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le Direzioni aziendali.

**ART. 9**  
**Controversie**

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

Le Parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere le questioni in modo amichevole, ricorrendo all'azione giudiziaria solo in casi estremi.

**ART. 10**  
**Aspetti fiscali**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  
Il Direttore Generale  
Dr. Narciso Mostarda

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Egregio Signor / Gentile Signora

**Oggetto: Atto di nomina a persona autorizzata al trattamento (già incaricato del trattamento) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018**

In relazione alla Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di chirurgia complessa epatobiliare e pancreatica e per i casi di complessità elevata presso l'Ospedale di Rieti in essere con l'A.O. San Camillo Forlanini dalla quale Lei dipende, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche il "Titolare") Le **conferisce, nei termini e con le modalità previste in riferimento a quanto disposto dall'art. 29 e al principio di accountability di cui al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (infra detto "Regolamento") e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché come raccomandato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detta "Garante"), la nomina a persona autorizzata del trattamento (già "incaricato") dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari (i.e. "sensibili") di cui all'art. 9 del Regolamento, dei pazienti di questa ASL nei confronti dei quali svolgerà le prestazioni oggetto di Convenzione.**

Nella specie, si ricorda come a mente di tale Regolamento la *"persona autorizzata opera sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile"*.

Il Titolare ritiene la presente nomina condizione indispensabile per l'esecuzione di qualsivoglia attività lavorativa che contempra, anche saltuariamente, il trattamento di dati personali di propria competenza.

Tutto ciò premesso, le operazioni che Lei effettuerà nello svolgimento della sua attività come prevista dalla Convenzione riguarderanno, in particolare, l'accesso ad applicazioni informatiche tramite dispositivo informatico collegato alla rete aziendale o *stand alone* e/o l'uso di appositi archivi cartacei.

Rispetto a tutto quanto precede, si segnala quanto segue:

- 1) Titolare del trattamento è l'Asl di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42 - Rieti coadiuvato dai Referenti Privacy.
- 2) Responsabile della Protezione Dati è l'Avv. Franco Angelo Ferraro domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e sempre contattabile all'indirizzo e-mail [dpo@asl.rieti.it](mailto:dpo@asl.rieti.it) ovvero ai numeri 06.37351632 o 06.3722608.
- 3) Per trattamento di dati personali si intende *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*.
- 4) Sono considerati dati personali, ai sensi dell'art. 4 num. 1) del Regolamento, *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o*

*sociale*”; sono considerati “dati biometrici”, ai sensi dell’art. 4 num. 14) del Regolamento, “*i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici*”; sono considerati “dati relativi alla salute”, ai sensi dell’art. 4 num. 15) del Regolamento, “*i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute*”.

5) Sono considerati appartenenti a “*categorie particolari di dati personali*” ovvero “*dati sensibili*”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, tutti quei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

6) Ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del Regolamento “*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento*”. Per tale ragione, ogni persona autorizzata è tenuta a fruire, con cadenza almeno annuale, delle occasioni formative, in presenza o a distanza e sempre documentate, predisposte dal Titolare del trattamento, dal Responsabile Protezione Dati e/o dal Referente interno.

7) Le persone autorizzate sono vincolate all’obbligo di segretezza circa le informazioni in qualsiasi modo assunte nell’ambito del rapporto discendente dalla Convenzione di cui in premessa. È espressamente vietato alla persona autorizzata di trattare in Azienda dati personali di terzi non attinenti alle attività istituzionali nonché divulgare sia all’interno che fuori dell’Azienda, ovvero utilizzare in qualsiasi altro modo, dati personali di terzi soggetti dei quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nel presente incarico.

8) È espressamente vietato conferire dati, banche dati o la loro fruizione a soggetti terzi esterni senza aver preventivamente verificato con il Titolare, con il Responsabile Protezione Dati o, quantomeno, con un Referente interno, la necessità di provvedere alla loro nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del Regolamento da parte del Titolare del trattamento.

9) Le operazioni di trattamento oggetto del presente incarico dovranno essere svolte in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, ai provvedimenti e alle linee guida applicabili dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle espresse istruzioni impartite dal Titolare, dal Responsabile Protezione Dati o dal Referente interno di competenza con riferimento anche a quanto descritto nelle procedure eventualmente pubblicate sul Portale del Dipendente. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento le persone autorizzate dovranno fare esclusivo riferimento al Responsabile Protezione Dati, al Referente o al Titolare.

10) Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i dati personali devono sempre essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in conformità alle finalità del trattamento, nonché aggiornati di volta in volta al momento di eventuali loro variazioni portate a conoscenza del Titolare durante tutta l’attività di trattamento secondo la definizione che di questo fornisce l’art. 4 num. 2) del Regolamento.

11) Nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento, ogni persona autorizzata al trattamento, nei limiti del proprio incarico e per quanto ragionevolmente possibile considerato lo stato dell’arte, ha l’obbligo di custodia, controllo e conservazione dei dati, con l’adozione, tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di ogni cautela adeguata a evitare ogni rischio di violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A puro titolo esemplificativo, ciascuna persona autorizzata dovrà curare, al momento di allontanarsi dalla propria stanza, di non lasciare acceso il computer, o, in alternativa, di attivare uno screen-saver dotato di password di blocco/sblocco; di non lasciare incustoditi dispositivi informatici portatili e di proteggerne l'accesso con password adeguata, di cambiare la propria password almeno ogni tre mesi; di non abbandonare elenchi o schede contenenti dati personali, e in particolare quelli sensibili, sulla scrivania, curandone piuttosto la conservazione in cassetti o contenitori chiusi a chiave; di segnalare prontamente al proprio superiore diretto eventuali anomalie o inesattezze dei dati trattati.

12) Si considera obbligo di ogni persona autorizzata al trattamento segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo al Responsabile Protezione Dati e al Titolare per il tramite del proprio Referente Privacy (o direttamente in caso di assenza di quest'ultimo) qualsiasi ipotesi di violazione di sicurezza, anche potenziale, che possa comportare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, attivarsi per limitarne gli effetti e offrire piena collaborazione alla verifica degli elementi richiesti dall'art. 33 del Regolamento.

13) Le rammentiamo che il Regolamento riconosce agli interessati, oltre alla possibilità di proporre reclamo al Garante, il diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, di essere informati circa i dati identificativi del Titolare e del Responsabile Protezione Dati e le finalità e modalità del trattamento dei propri dati; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Ogni comunicazione o richiesta in tal senso che dovesse pervenirle in Azienda dovrà essere prontamente e comunque non oltre 1 (uno) giorno sottoposta all'attenzione del Responsabile Protezione Dati per le opportune istruzioni.

14) L'Asl di Rieti è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento, a vigilare sull'operato delle persone autorizzate del trattamento e pertanto, si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sulle attività dalle medesime svolte.

15) In forza del presente atto di nomina, Lei è autorizzato a trattare tutti i dati personali, anche sensibili, dei quali potrà venire a conoscenza nell'ambito delle competenze e delle funzioni previste dalla Convenzione in premessa.

16) Il presente incarico è gratuito ed ha durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata per insindacabile decisione del Titolare ovvero all'atto dello scioglimento di detta Convenzione, per qualsiasi causa ciò avvenga e al termine del quale Lei dovrà cessare ogni trattamento di dati acquisiti in costanza di rapporto e restituire tutti i supporti su cui gli stessi venivano custoditi impegnandosi sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della presente nomina.

17) Si ricorda, infine, che il mancato rispetto della normativa stabilita dal Regolamento a protezione dei dati personali e/o il mancato rispetto delle procedure aziendali poste a tutela degli stessi può essere fonte di responsabilità civili, penali ed amministrative.

Distinti saluti.

Per il Titolare

---

Per presa visione, la persona autorizzata al trattamento

---

[cognome e nome]

---

[firma leggibile]